



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

N° 30 Reg.

del 17/12/2014

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Consiglio Comunale.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** ore **16:00** e seguenti, nella sede provvisoria del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Errera Gerardo

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Antonino Bartolotta

Al momento dell'appello alle ore 16:00 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sottoindicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	Montana Andrea Claudio	SI	9	Billeci Vincenzo	SI
2	Almanzo Anna	SI	10	Luca Eugenio	SI
3	Aruta Marco Claudio	SI	11	Errera Gerardo	SI
4	Brischetto Rosalia Antonella	SI	12	Pavia Andrea	SI
5	Amato Girolamo Antonino	SI	13	Lo Grasso Vincenza	SI
6	Tuccio Francesco	SI	14	Maggiore Felicetta	SI
7	Fragapane Giuseppe	SI	15	Bono Concetta	SI
8	Maraventano Domenico	SI			

Assegnati n°15 - In carica n°15 - Presenti n°15 - Assenti n°00

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Scrutatori: (Amato, Maraventano e Montana)

Approvazione Regolamento Consiglio Comunale

Il presidente dà lettura di un emendamento a sua firma, successivamente condiviso da tutti i consiglieri comunali mediante apposizione della propria firma al documento.

Il presidente dispone di votare l'emendamento.

Voti favorevoli: unanimità.

L'emendamento è approvato.

Il presidente invita la dott.ssa Sanna (presente in aula) in qualità di responsabile dell'area amministrativa, a relazionare in merito alla proposta. La dott.ssa Sanna evidenzia l'importanza del regolamento ai fini del corretto funzionamento dei lavori del consiglio comunale. Precisa che il contenuto dello stesso risulta essere conforme allo statuto comunale e alla legge.

Non ci sono interventi, per cui il presidente dispone la votazione dell'argomento così per come emendato.

Voti favorevoli: unanimità.

Il presidente dichiara approvata la proposta.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Premesso che:

- sulla base delle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali definite dal D.lgs 267/2000, è riservato allo Statuto del Comune stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente specificando, in particolare, le attribuzioni degli organi di governo del comune medesimo;
- l'art. 38 del citato D.lgs 267/00 prevede, fra l'altro, che il funzionamento dei Consigli Comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sia disciplinato da un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri, che preveda in particolare le modalità per la convocazione di detto organo, la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
- dalle disposizioni sopra citate, si evidenzia quindi, in estrema sintesi, come il regolamento del consiglio comunale debba dettare le disposizioni di carattere generale che guidano il consiglio e la sua attività;

- in tal senso, lo Statuto del Comune di Lampedusa e Linosa prevede infatti in alcuni articoli il rinvio all'emanazione di norme regolamentari;

- Visto lo schema di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevata la necessità di procedere all'approvazione del suddetto regolamento ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 46/2001 e s.m.i.

Vista al D.S. n. 41 /2014 di attribuzione delle funzioni dirigenziali per la gestione delle strutture organizzative;

SI PROPONE

1) Di approvare il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale" quale risulta dal testo allegato "A" a formare parte integrante e sostanziale della presente relazione, che si compone di n. 43 articoli ;

Si esprime **parere favorevole di regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile.

Lampedusa 09.12.2014



Il Responsabile del Settore I
Don.ssa Emanuela Sanna
Emanuela Sanna



Tel. 0922/975911
Fax. 0922/970027

Vengono proposti i seguenti emendamenti al regolamento del Consiglio:

- 1) nel caso in cui i consiglieri eletti nell'isola di Linosa non potessero essere presenti all'adunanza consiliare perché le avverse condizioni meteo marine non consentono il raggiungimento dell'isola maggiore, il Presidente, sentito il Consiglio, può decidere di rinviare l'adunanza a data da destinarsi.
- 2) nel caso in cui dovessero essere discussi argomenti che riguardano esclusivamente problematiche relative al territorio dell'isola di Linosa, il Presidente, in assenza dei consiglieri che rappresentano quell'isola, può decidere, sentito il Consiglio, di rinviare il punto.

Lampedusa e Linosa li 16/12/2014

Il Presidente del Consiglio
Gerardo Errera

Corretta Ben

Archer Lewis

Alfred
 Lawrence
 L. C. S. F. W. O.
 Giuseppe Trovati



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 17/12/14

Divenuto esecutivo in data _____



Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO, FINALITÀ E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le norme di riferimento che regolano l'elezione, l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, 35/97, 25/2000 e 30/2000, per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, allo Statuto ed alle leggi vigenti in materia.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale.
5. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 2

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.
5. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.



6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 3

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tutto gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Capo II

LE ADUNANZE

Art. 4

SEDE DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono , di regola, presso l'aula consiliare, nella sede comunale.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Revisore dei conti, al Segretario del Comune ed al personale dell'Ufficio di segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore dei modi, i lavori del Consiglio comunale. Altro spazio può essere riservato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività.
3. Il Presidente può stabilire che la seduta del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sala stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio comunale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà della collettività.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene la seduta del Consiglio comunale, all'esterno del Palazzo municipale viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana assieme a quella dell'Unione Europea ed a quella della Regione Siciliana.

Art. 5

SESSIONI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma secondo quanto stabilito dall'art.21 dello Statuto del Comune di Lampedusa e Linosa, per svolgere le funzioni stabilite dallo stesso nonché i compiti espressamente attribuiti dalle leggi vigenti ed ogni qualvolta si manifesti la necessità.

Art. 6

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso, astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.



2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene a porte chiuse quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e/o delle capacità professionali di persone.

3. Gli argomenti da trattare a porte chiuse sono precisati all'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione, evitando la prosecuzione della stessa. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno 1/5 dei Consiglieri, può deliberare a maggioranza dei presenti, il passaggio a porte chiuse per continuare il dibattito.

5. Durante le adunanze a porte chiuse possono restare in aula i componenti del Consiglio, il Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e il Segretario Comunale tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 7

ADUNANZE "APERTE"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi di interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione o su richiesta di 1/5 dei consiglieri, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere o liberi cittadini.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni che importino anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

Capo III

I CONSIGLIERI

Art. 8

MANDATO ELETTIVO

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica la cessazione dalla carica e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo statuto.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi



in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti o affini fino al quarto grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

4. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

5. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

6. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta, ovvero palese se deliberata dalla maggioranza del Consiglio, e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

Art. 9

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo statuto.

2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco, interrogazioni, risoluzioni o mozioni Sull'attività amministrativa dell'ente o su altra competenza allo stesso attribuita dalle leggi o dallo statuto. Questi rispondono alle richieste avanzate dai consiglieri entro trenta giorni, ai sensi della L.n.241/90. La mancata risposta alle richieste ed alle interrogazioni dei consiglieri, se reiterata, è causa di mozione di sfiducia nei confronti dell'inadempiente.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo ed hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti ed degli atti preparatori in essi richiamati.

5. Ai Capogruppo Consiliari vengono trasmessi mensilmente l'elenco delle deliberazioni e determinazioni adottate.

Art. 10

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri, oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.



3. Le proposte di deliberazioni formulate per scritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e i pareri e al Sindaco per conoscenza.
4. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta esuli dalle competenze del Consiglio, non sia legittima o risulti priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente, se non la ritiene urgente, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria del Consiglio Comunale, indicando nell'avviso di convocazione il Consigliere proponente.
5. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
6. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che devono essere assistiti dai pareri dei responsabili dei servizi ai sensi della vigente normativa in materia.
7. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa, sempre che gli stessi siano corredati dei pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 12 della l.r. 30/2000;

Art. 11

INTERROGAZIONI, RISOLUZIONI E MOZIONI

I. INTERROGAZIONI:

1. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
3. Le interrogazioni, firmate dai proponenti, sono presentate per iscritto al Sindaco, che è tenuto a rispondere in relazione alla richiesta dell'interrogante, per iscritto o oralmente, direttamente o delegando un Assessore, nel primo Consiglio Comunale che sarà convocato entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione.
4. L'interrogante legge l'interrogazione e alla risposta può replicare per dichiarare, in non più di cinque minuti, se sia soddisfatto o meno. In caso di assenza dell'interrogante la risposta sarà data nella successiva riunione e, se assente anche in quest'ultima, l'interrogazione non sarà più trattata.

II. RISOLUZIONI

1. Le risoluzioni consiliari consistono in un invito o in un auspicio che si traduce in un voto politico amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità locale.
2. Il Consigliere proponente legge il testo della risoluzione consiliare e lo illustra, per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono: il Sindaco o un Assessore, per precisare la posizione della Giunta, con un intervento di pari durata; il Presidente del Consiglio per riferire le eventuali risultanze emerse nella riunione della Conferenza dei Capigruppo e i Consiglieri che lo richiedano, con interventi non superiori ai cinque minuti.



3. Sono anche ammesse risoluzioni consiliari di particolare interesse nazionale o internazionale, che investono problemi politico-sociali, di carattere generale, in questo caso il proponente illustra la proposta per non più di dieci minuti mentre gli interventi dei Consiglieri, nell'ambito della discussione non potranno superare i cinque minuti.
4. Sono ammessi emendamenti al testo della risoluzione consiliare solo se approvati dal proponente.
5. A conclusione della discussione la risoluzione consiliare viene posta a votazione.
6. Il testo della risoluzione consiliare approvata deve contenere le forme di pubblicità da darsi alla stessa. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

III. MOZIONI:

1. La mozione consiste in una proposta, da sottoporre al Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
2. Le mozioni devono essere presentate, per iscritto e sottoscritte da almeno tre Consiglieri, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. Uno dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di dieci minuti. Potranno intervenire tutti i consiglieri comunali con interventi massimi di cinque minuti, a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di cinque minuti.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali a richiesta del proponente e con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può avere luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.
5. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'amministrazione, all'approvazione del Consiglio, nelle forme e nei modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concretterà in un atto deliberativo sostanziale.

Art. 12 ORDINI DEL GIORNO

1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre al Consiglio degli ordini del giorno su fatti, avvenimenti e problematiche che interessano la comunità. Qualora non iscritti all'ordine del giorno della seduta, ma il Presidente li ritenga attuali e conducenti, possono essere posti in discussione nella stessa seduta in cui sono proposti.
2. Il proponente illustra la proposta e la risoluzione da approvare in un massimo di dieci minuti.
3. Nella discussione può intervenire un Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti. Il Sindaco o il suo delegato possono illustrare la posizione dell'amministrazione nel tempo massimo di cinque minuti.
4. Se necessario il Presidente può sospendere la seduta per dieci minuti riunendo i Capi gruppo o loro delegati assieme al proponente per concordare o mettere a punto il testo da approvare.
5. Ultimata la discussione, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno, che si intende approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 DIRITTO D'INFORMAZIONE

1. Ogni Consigliere ha il diritto-dovere di controllo e di sindacato sull'attività dell'amministrazione comunale e deve essere posto nelle condizioni più favorevoli per esercitare tali potestà.



2. Questo diritto-dovere potrà essere esercitato, oltre che con la visione dei provvedimenti adottati ed il rilascio delle loro copie, anche con l'esercizio del diritto di informazione.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di informazione su tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata ed eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 10/91 e dalla L.R. 48/91.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di avere dagli uffici del Comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, relativamente ai provvedimenti adottati dagli organi del Comune e alle istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
5. L'esercizio del diritto è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni, tramite il Segretario Comunale, ai Funzionari o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.

Capo IV GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 14 I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
3. Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Art. 15 LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO E SUO FUNZIONAMENTO

1. La Conferenza dei Capi gruppo è presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio e, a norma di regolamento coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio comunale o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
2. Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
3. I capigruppo hanno facoltà di delegare in forma scritta, o mediante comunicazione verbale al Presidente del Consiglio, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati a intervenire personalmente.
4. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che ne fanno parte.
5. Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo il Presidente fa redigere apposito verbale a cura del Segretario comunale o del dipendente comunale dallo stesso designato.
6. In caso di mancata designazione o di impedimento improvviso del designato, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente più giovane.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti nel loro domicilio almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene la



riunione. Della stessa convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso potrà essere notificato anche mediante telefax o telegramma.

8. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio del Presidente del Consiglio comunale almeno 24 ore prima della riunione a disposizione dei capigruppo.

Art. 16

LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del Consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.

2. Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal Consigliere indicato di concerto dai capi gruppo della minoranza.

3. Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del Consiglio Comunale.

4. Le commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

6. Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

7. Il Consiglio comunale può anche istituire nel proprio seno delle speciali commissioni d'indagine per verificare e chiarire il comportamento o la condotta del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri o degli impiegati del Comune in ordine a determinati fatti o azioni che si prestano a dubbi ed incertezze o che siano lesive del buon nome dell'Amministrazione o che abbiano determinato un danno morale, materiale o politico, nei confronti della collettività.

Art. 17

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'ufficio di segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario Comunale.



Art. 18
ATTRIBUZIONI E POTERI

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consiliari e la presidenza del Consiglio.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Per quanto concerne la mozione di revoca si rinvia a quanto stabilito dall'art. 16 del Vigente Statuto Comunale.

CAPO V
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 19
CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio in carica, tranne la prima convocazione del C.C. neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente come previsto dalla normativa vigente, mediante avvisi scritti, nei quali fissa la data e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, su propria determinazione o dietro specifica richiesta scritta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, per iscritto, di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati, o, del Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Alle proposte del Sindaco spetta la precedenza nella formulazione dell'ordine del giorno, secondo quanto previsto dalle vigenti norme. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, contestualmente alla notifica dell'avviso di convocazione ovvero almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, con esclusione dei giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
3. In caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alle leggi e allo statuto.



4. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, si procederà a norma dell'art. 21 dello Statuto del Comune di Lampedusa e Linosa.

Art. 20

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, del Sindaco o dell'Assessore delegato dal Sindaco tramite il messo comunale.
2. Il messo rimette all'ufficio di segreteria generale la relata di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e della persona a cui è stato materialmente consegnato. La relata di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e della persona a cui è stato materialmente consegnato. La relata del messo, che fa fede fino a querela di falso, è allegata agli atti dell'adunanza.
3. L'avviso è altresì comunicato al Prefetto e a agli organi designati dalla Legge, e di volta in volta agli organi designati dalla legge e/o regolamenti vigenti in relazione agli argomenti da trattare. I Revisori dei conti possono essere invitati dal Presidente anche su richiesta di un Consigliere, ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.
3. I Consiglieri ed il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio nel Comune indicando al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
4. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere comunale, a mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento, (o a mezzo pec), senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la notifica dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e luogo di riunione precisando se si tratta di prima o seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno - in seduta pubblica o a porte chiuse.
E trasmesso al Sindaco, agli assessori, alle forze dell'ordine, Uffici e organismi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti
 - almeno cinque giorni liberi prima della riunione, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - almeno tre giorni liberi prima della riunione qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - almeno ventiquattro ore prima della riunione, per i casi d'urgenza.
6. Nel caso che, dopo la notifica degli avvisi di convocazione delle sessioni ordinarie o straordinarie, debbano essere aggiunti all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 5 sono esaminati preliminarmente dal Consiglio comunale, il quale può rinviarne la trattazione ad una seduta successiva, ove non riscontri che sussistano i motivi dell'urgenza.



Art. 21
ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
2. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, previa consultazione della conferenza dei capigruppo.
3. Devono, in ogni caso, essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. La decisione del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio, tuttavia il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica e dal Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 22
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI
RILASCIO COPIE

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, contestualmente alla notifica dell'avviso di convocazione ovvero almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, con esclusione dei giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati, la consultazione avviene durante l'orario d'ufficio.

Art. 23
INFORMAZIONI AI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, ed a tal uopo hanno diritto di rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi, e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi, anche a semplice richiesta verbale, ai sensi del vigente statuto e secondo quanto previsto dalle vigenti norme.
2. A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, anche verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.



Capo VI DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 24 ACCESSO NELL'AULA CONSILIARE

1. Durante le sedute, nessuno tranne: i Consiglieri Comunali, il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco, il Segretario Comunale, i Revisori dei Conti, i dipendenti nominativamente assegnati al servizio d'aula, i funzionari del Comune e/o i responsabili dei servizi nominativamente invitati dal Presidente per il tramite del Segretario Comunale, le persone delle quali è stata disposta la audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione della natura delle questioni poste all'ordine del giorno, possono avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, salvo esplicita autorizzazione del Presidente per casi eccezionali.

Art. 25 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nella materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 26 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario del Comune partecipa alla seduta del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti che facilitino l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere, ove richiesto almeno da un gruppo consiliare,
2. La trattazione della proposta di deliberazione e/o degli emendamenti è rinviata dal Presidente ad altra seduta, nel caso in cui il Segretario del Comune dichiari di non essere nelle condizioni di poter esprimere, nel corso della seduta stessa, il parere richiesto.
3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.



Art. 27

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata, e tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.
2. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed adottare nei casi più gravi gli adeguati provvedimenti in forza della legge.
3. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto oppure può decidere di sospenderla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 28

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio Comunale, di regola, sono pubbliche. Le sedute dovranno essere segrete qualora si tratti di questioni che implicano valutazioni su persone.

Art. 29

**APERTURA DELL'ADUNANZA
NUMERO LEGALE**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione, con una tolleranza non superiore ai dieci minuti.
2. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei consiglieri in carica.
5. Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6. Ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto Comunale per l'approvazione dei regolamenti, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 30

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.
2. E' facoltà del Presidente o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.
3. Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.



4. In qualsiasi momento, è data facoltà, su richiesta di un Consigliere, di proporre una sospensione temporanea dei lavori; il Presidente, preso atto della richiesta, debitamente motivate dal Consigliere, stabilisce la durata della sospensione e indice la votazione.
5. I richiami al regolamento ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Su tale proposizione decide il Consiglio con votazione palese.
6. La facoltà di un ulteriore intervento può essere data all'autore della proposta o al relatore per la chiusura della discussione.
7. Il Presidente ha sempre il diritto di parlare per ultimo.
8. Dopo la dichiarazione di voto del punto trattato e comunque a votazione avvenuta non potranno essere consentiti ulteriori interventi sul punto già discusso e votato.
9. Nessuno può parlare in Consiglio se non abbia avuto facoltà dal Presidente.
10. Questi, peraltro, può sempre prendere la parola per dare spiegazioni o chiarimenti.
11. Nessuno ad eccezione del Presidente, può interloquire o interrompere quando altri ha la parola.

Art. 31

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve toglierli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente necessarie nei confronti degli interessati.
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quel punto all'ordine del giorno o per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quella adunanza.
6. Se il Consigliere rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente chiederà l'intervento della forza pubblica.
7. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 32

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.



2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.
4. Il Presidente o il singolo consigliere, prima che inizi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, possono fare eventuali comunicazioni proprie o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
5. Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a dieci minuti.

Art. 33

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Qualora, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 34

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.



2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 35

MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.

2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 36

TERMINE DELL'ADUNANZA

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.

Capo VII

LE DELIBERAZIONI

Art. 37

REDAZIONE DEL VERBALE

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. Alla sua redazione provvede il Segretario del Comune

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta di deliberazione. Da esso deve risultare



quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri comunali nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli intervenuti ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché dettati al Segretario Comunale o consegnati in forma scritta allo stesso.

5. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, le stesse sono riportate a verbale in modo conciso.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario del Comune e dal Consigliere anziano.

Art. 38

VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE

1. Il verbale della seduta è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. A tal fine il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri.

2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede ai consiglieri comunali se hanno da fare osservazioni sui verbali depositati. Se nessuna osservazione viene formulata e se non viene richiesta alcuna modifica od integrazione, i verbali sono messi ai voti ed approvati dal Consiglio.

3. Quando un consigliere comunale lo richieda, il Segretario del Comune provvede a dare lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche ed integrazioni. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

4. Il Presidente interpella i consiglieri comunali per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.

5. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta. Dopo tali interventi, il Presidente sottopone a votazione la proposta di rettifica, che viene approvata a maggioranza dei presenti.

6. Delle proposte di rettifica approvate viene preso atto nel verbale della seduta in corso e della modifica viene fatta richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della deliberazione cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario del Comune e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 39

LE VOTAZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.



3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

5. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione

7. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono secondo le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate in forma scritta. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica delle singole risorse o dei singoli interventi, presentate dai consiglieri comunali. Concluse tali votazioni, vengono poste in votazione, congiuntamente il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che allo schema di deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

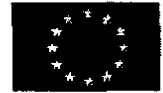
8. Quando è iniziata la votazione non è consentito ad alcuno di effettuare interventi, sino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 40

FORME DI VOTAZIONI

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto, su indicazione del Presidente o quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta di



almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere;

e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

f) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 41

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e quindi nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. In caso di carica elettiva se si verifica parità di voti tra due o più candidati, si ripete la votazione nella stessa adunanza. Se continua a persistere parità la votazione viene rinviata al successivo consiglio.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 60 giorni.

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ed ai Consiglieri comunali in carica.

2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.



3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Copia del regolamento sarà pubblicata sul sito web del comune di Lampedusa e Linosa all'indirizzo: www.comune.lampedusaelinosa.ag.it nella sezione regolamenti

Art. 43

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune, da effettuarsi dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione del regolamento.
2. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.



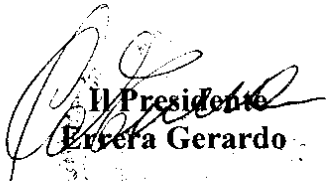
INDICE

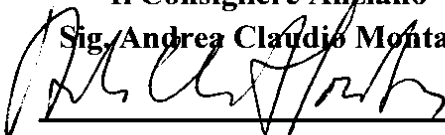
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – Oggetto, finalità e norme di riferimento.....	2
Art. 2 – Interpretazione del regolamento.....	2
Art. 3 – Durata in carica del consiglio.....	3
Capo II - LE ADUNANZE.....	3
Art. 4 – Luogo delle riunioni.....	3
Art. 5 – Sessioni.....	3
Art. 6 – Pubblicità delle adunanze.....	3
Art. 7 – Adunanze “aperte”.....	4
CAPO III - I CONSIGLIERI.....	4
Art. 8 – Mandato elettivo.....	4
Art. 9 – Diritti dei consiglieri.....	5
Art. 10 – Diritto d’iniziativa dei consiglieri.....	5
Art. 11 – Interrogazioni, risoluzioni e mozioni.....	6
Art. 12 – Ordini del giorno.....	7
Art. 13 – Diritto d’informazione.....	7
CAPO IV - GLI ORGANI CONSILIARI.....	8
Art. 14 – I gruppi consiliari.....	8
Art. 15 – La conferenza dei capogruppo.....	8
Art. 16 – Le commissioni consiliari.....	9
Art. 17 – Il presidente del consiglio.....	9
Art. 18 – Attribuzioni e poteri.....	10
CAPO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	10
Art. 19 – Convocazione.....	10
Art. 20 – Avviso di convocazione.....	11
Art. 21 – Ordine del giorno.....	12

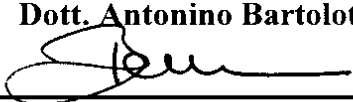


• Art. 22 - Deposito e consultazione degli atti rilascio copie.....	12
Art. 23 - Informazioni ai consiglieri.....	12
CAPO VI - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	13
Art. 24 - Accesso nell'aula consiliare.....	13
Art. 25 - Partecipazione del sindaco e degli assessori.....	13
Art. 26 - La partecipazione del segretario.....	13
Art. 27 - Comportamento del pubblico.....	14
Art. 28 - Pubblicità delle sedute consiliari.....	14
Art. 29 - Apertura dell'adunanza, numero legale.....	14
Art. 30 - Disciplina delle adunanze.....	14
Art. 31 - Comportamento dei consiglieri.....	15
Art. 32 - Ordine della discussione.....	15
Art. 33 - Svolgimento della discussione.....	16
Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive.....	16
Art. 35 - Mozione d'ordine e fatto personale.....	17
Art. 36 - Termine dell'adunanza.....	17
CAPO VII - LE DELIBERAZIONI.....	17
Art. 37 - Redazione del verbale.....	17
Art. 38 - Verbale - deposito - rettifiche – approvazione.....	18
Art. 39 - Le votazioni.....	18
Art. 40 - Forme di votazioni.....	19
Art. 41 - Esito delle votazioni.....	20
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 42 – Diffusione.....	20
Art. 43 - Entrata in vigore.....	21

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


Il Presidente
Errera Gerardo

Il Consigliere Anziano
Sig. Andrea Claudio Montana


Il Segretario Generale
Dott. Antonino Bartolotta


“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

() Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

() Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale